

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 02 ottobre 2025

D.d.u.o. 29 settembre 2025 - n. 13240

2021IT16RFPR010 - Approvazione dell'avviso della Misura «Investimenti - Linea Microimprese 2025» in attuazione della d.g.r. XII/4607 del 23 giugno 2025 - PR FESR 2021- 2027 - Azione 1.3.3. «Sostegno agli investimenti delle PMI»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che all'allegato I riporta la definizione di «impresa» e definisce la dimensione di impresa sulla base degli effettivi e delle soglie finanziarie;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo Italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la Direttiva 2003/87/CE e i Regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 che ha approvato il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale);

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE

C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si. Ge.Co.), da ultimo aggiornato con il decreto n. 7621 del 29 maggio 2025;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguitamento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, per renderle più resilienti e competitive;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente» l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali e alla transizione verso modelli di sostenibilità sociale e ambientale;

Dato atto che:

- con d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776:
 - nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 ha approvato i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI»;
 - con procedura scritta conclusa il 3 giugno 2024, ha aggiornato i criteri di ammissibilità specifica da applicare, tra le altre, anche alla Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI»;

Richiamate:

- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 che ha approvato lo schema di «Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo», sottoscritto in data 17 dicembre 2018 da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia;
- la d.g.r. 5 agosto 2024 n. XII/2906 con la quale sono state aggiornate le linee guida per l'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 30 aprile 2025 n. XII/4263 che, da ultimo, ha aggiornato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027;

Richiamati:

- il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397, che ha stabilito:
 - di assumere l'impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di euro 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo economico;
 - di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio;
- il decreto n. 2328 del 24 febbraio 2025 che ha approvato le Linee guida di rendicontazione dei costi funzionali dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia relativi alla convenzione per all'attuazione delle misure del PR FESR 21-27 ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021;

Richiamata la d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025 «2021IT16RFPR010 – Istituzione della misura «Investimenti – Linea Microimprese 2025» a valere sull'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi»;

Considerato che la d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025, tra l'altro, ha:

- istituito la Misura «Investimenti – Linea Microimprese 2025»;
- individuato il regime di aiuto nell'ambito del quale sono concesse ed erogate le agevolazioni;
- stabilito una dotazione finanziaria pari a complessivi 20.000.000,00 €;
- individuato Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio della misura «Investimenti – Linea Microimprese 2025», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la d.g.r. 30 aprile 2025 n. XII/4263, avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 – Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027 – Aggiornamento dello schema convenzione di cui all'allegato A, Parte integrante e sostanziale della d.g.r. 15 aprile 2024, n. XI/2171 e del d.d.u.o. n. 11899 del 1° agosto 2024»;
- dato atto che i costi funzionali per la gestione della misura «Investimenti – Linea Microimprese 2025», riconosciuti a Unioncamere Lombardia nella misura massima del 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente punto 2, sono garantiti dagli impegni assunti con il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397;
- demandato al dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo economico l'approvazione dell'avviso attuativo della misura, e dei necessari atti contabili e amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Considerato che la d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025, che approva i criteri della Misura «Investimenti – Linea Microimprese 2025», ha stabilito che:

- il contributo è concesso ed erogato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestano di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del pre-

detto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Dato atto che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbero essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, si procederà d'ufficio con la concessione del contributo a fondo perduto nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;
- l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);

Dato atto, altresì, che il contributo non è concesso ai soggetti beneficiari che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione degli aiuti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione dell'aiuto, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Dato atto che Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio provinciali, il corretto utilizzo del Registro nazionale aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

Stabilito che Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio:

- effettua le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e registra gli aiuti concessi nel Registro nazionale aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, apportando le relative modifiche nel Registro nazionale aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per le concessioni e in fase di erogazione;

Ritenuto pertanto, in attuazione dei criteri previsti dalla richiamata d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025 di approvare l'avviso attuativo della Misura «Investimenti – Linea Microimprese 2025», a valere sull'Azione 1.3.3. «Sostegno all'innovazione delle PMI» del PR FESR Lombardia 2021-2027, come definito all'allegato A, parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento, con apertura dello sportello a decorrere dalle ore 10.30 del 5 novembre 2025;

Dato atto che la dotazione finanziaria stabilita dalla richiamata d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025 è pari a euro

Serie Ordinaria n. 40 - Giovedì 02 ottobre 2025

20.000.000,00, secondo la suddivisione sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

Investimenti - Linea Microimprese 2025*				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO € 2024	IMPORTO € 2027	TOTALE
14.01.203.16615 (RL 10%)	PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.700.000,00	900.000,00	3.600.000,00
14.01.203.16616 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
14.01.203.16617 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	6.300.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00
		15.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00

Dato atto che il decreto del 3 luglio 2025, n. 9442 ha:

- disposto l'impegno a favore di Unioncamere Lombardia per la somma complessiva di € 20.000.000,00 quale dotation della Misura «Investimenti - Linea Microimprese 2025» a valere sull'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR Lombardia 2021-2027;
- demandato il trasferimento delle risorse di cui al precedente punto a successivi provvedimenti del dirigente competente secondo le modalità di cui alle Linee Guida approvate con d.g.r. 5 agosto 2024, n. XII/2906;

Richiamato in particolare il principio di separazione delle funzioni di cui all'art. 71 comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060;

Vista la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XI/628 (IX provvedimento organizzativo 2023) che aggiorna l'assetto organizzativo e assegna gli incarichi delle strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e attribuisce al dirigente dell'Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria e Commercio» la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico, nel rispetto del predetto principio di separazione delle funzioni;

Richiamato il decreto n. 9318 del 1° luglio 2025 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità della misura «Linea Microimprese 2025» a valere sull'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di valutazione aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del segretario generale del 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso a favore della d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025 nella seduta del 10 giugno 2025;
- del Comitato di coordinamento della programmazione europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 9 settembre 2025;
- dell'Autorità di gestione PR FESR 2021-2027 richiesto in data 19 settembre 2025 prot. O1.2025.0019502 e pervenuto in data 29 settembre 2025 prot. O1.2025. O1.2025.0020297;

Vista la comunicazione del 10 settembre 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto oltre i termini indicati nella d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025 a causa di necessari approfondimenti svolti con l'Autorità di gestione PR FESR 2021-2027;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1

«Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 - 2027»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025, l'avviso attuativo della Misura «Investimenti - Linea Microimprese 2025» a valere sull'Azione 1.3.3. «Sostegno all'innovazione delle PMI» del PR FESR Lombardia 2021-2027, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire che lo sportello della misura «Investimenti - Linea Microimprese 2025» è attivato a partire dalle ore 10.30 del 5 novembre 2025.

3. Di inquadrare l'agevolazione della Misura «Investimenti - Linea Microimprese 2025» nel Regime «de minimis» nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli Aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione).

4. Di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando «Investimenti - Linea Microimprese 2025» come approvato dalla d.g.r. n. XII/4607 del 23 giugno 2025, è stabilita in € 20.000.000,00 a valere sul PR FESR 21-27.

5. Di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio:

- effettua le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni e garantisce il corretto utilizzo del Registro nazionale aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, apportando le relative modifiche nel Registro nazionale aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per le concessioni e in fase di erogazione.

6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul Portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it).

8. Di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione
Lombardia

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

AZIONE 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”

AVVISO DELLA MISURA “INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025”

Indice

A.1 Finalità e obiettivi.....	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari.....	6
A.4 Soggetto gestore.....	7
A.5 Dotazione finanziaria.....	8
B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione	8
B.2 Progetti finanziabili.....	9
B.2.a Caratteristiche dei Progetti.....	9
B.2.b Durata dei Progetti.....	11
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	12
C.1 Presentazione delle domande	14
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	16
C.3 Istruttoria	16
C.3.a Modalità e tempi del procedimento	16
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	17
C.3.c Valutazione delle domande.....	17
C.3.d Integrazione documentale	21
C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	21
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione	22
C.4.a Adempimenti post concessione	22
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione	22
C.4.c Variazioni e rideterminazione dei contributi	23
D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari.....	25
D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari.....	25
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari.....	25
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa.....	26
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari	26
D.2.a Rinuncia.....	26
D.2.b Decadenza.....	26
D.2.c Recupero delle somme erogate	27

D.3 Proroghe dei termini.....	27
D.4 Ispezioni e controlli	27
D.5 Monitoraggio dei risultati	27
D.6 Responsabile del procedimento	28
D.7 Trattamento dati personali	28
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	28
D.9 Diritto di accesso agli atti.....	30
D.10 Clausola Antiruffa.....	30
D.11 Definizioni e glossario	30
D.12 Riepilogo date e termini temporali	32
D.13 Allegati/Informative e Istruzioni	32
Allegato D.13.a: RELAZIONE TECNICA - AVVISO “INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025” - PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027.....	33
Allegato D.13.b: CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	36
Allegato D.13.c: INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO MISURA INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025 (Artt. 13 e 14 Reg/UE 2016/679)	43

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia “Investimenti Linea Microimprese 2025” è attivata nell’ambito dell’Azione 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. XII/4607 del 23 giugno 2025, ha approvato gli elementi essenziali della misura, finalizzata a sostenere le micro Imprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, anche in ottica di crescita dimensionale; a tal fine si intende promuovere investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell’ottica di favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- c) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che riporta la definizione di “impresa” e definisce la dimensione di impresa sulla base degli effettivi e delle soglie finanziarie;
- d) Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea;
- e) Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- f) Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l’art. 9 “Addizionalità e finanziamento complementare”;
- g) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- h) Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- i) Decisione della Commissione C(2023) 1712 final del 9 marzo 2023 che ha approvato la proposta di emendamenti al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- j) Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
- k) Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 (Regolamento STEP) che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i Regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 2021/1060, (UE) n. 2021/523,

- (UE) n. 2021/695, (UE) n. 2021/697 e (UE) n. 2021/241;
- I) la Comunicazione della Commissione C(2024) 3148 final “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”.

Riferimenti normativi nazionali

- a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo” e s.m.i.;
- b) Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 “Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)” e s.m.i.;
- c) Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- d) Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- e) Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- f) Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- g) Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e s.m.i.;
- h) Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;
- i) Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- j) Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), art. 31;
- k) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- l) Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- m) Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- n) Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.” all'art. 1 comma 101;
- o) Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”;

Riferimenti normativi regionali

- a) Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
- b) Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;
- d) D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto “Approvazione della policy regionale “Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia””;
- e) D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 1° agosto 2022 (di seguito per brevità, “il Programma Regionale” o “il Programma Regionale 2021-2027”, “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- f) “Criteri di selezione delle operazioni” dell’azione 1.3.3. del Programma PR FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29 settembre 2022;
- g) Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.), da ultimo aggiornato con il decreto n. 7621 del 29 maggio 2025;
- h) D.G.R. n. XII/1536 del 18 dicembre 2023 che ha approvato lo schema di “Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo”, e sottoscritto da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia in data 13 febbraio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre;
- i) D.G.R. n. XII/2906 del 5 agosto 2024 con la quale sono state aggiornate le linee guida per l’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito dell’Accordo per lo Sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo;
- j) D.G.R. n. XII/3116 del 30 settembre 2024 “Presa d’atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024”;
- k) D.G.R. n. XII/4263 del 30 aprile 2025, avente ad oggetto “2021IT16RFPR010 - Schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027 – Aggiornamento dello schema convenzione di cui all’allegato A, Parte integrante e sostanziale della D.G.R. 15 aprile 2024, n. XI/2171 e del d.d.u.o. n.11899 del 1° agosto 2024”;
- l) D.G.R. n. XII/4607 del 23 giugno 2025 “2021IT16RFPR010 – Istituzione della misura «Investimenti – Linea Microimprese 2025» a valere sull’azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi”.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Sono Soggetti beneficiari del presente avviso le imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano Microimprese come definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
 - b) siano già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio);
 - c) abbiano da oltre 12 mesi una Sede, legale o operativa, in cui si svolge l'attività produttiva in Lombardia (come risultante da visura camerale); presso tale sede devono essere realizzate le attività di Progetto di cui al successivo art. B.2; le spese non sostenute nella Sede legale o operativa dichiarata non saranno ammesse all'Agevolazione;
 - d) ove applicabile, siano in regola con quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
2. Sono escluse dal presente avviso:
 - a) le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2025 sezione A (agricoltura, silvicolture e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
 - b) le imprese afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2025 sezione L (attività finanziarie e assicurative) oppure Istat Ateco 2007 sezione K;
 - c) le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;
 - d) le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i.;
 - e) le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
 - f) le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011;
 - g) le imprese che si trovino in stato liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..
 3. Ogni Soggetto richiedente può presentare una sola domanda, fatti salvi i casi in cui:
 - a) abbia ritirato la domanda prima del provvedimento di concessione come specificato al successivo art. D.2.a;
 - b) una precedente domanda non sia stata ammessa a contributo.

A.4 Soggetto gestore

Il soggetto gestore dell'avviso è Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio del PR FESR 2021-27 ai sensi della convenzione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2021/1060 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027 approvata con DGR n. XII/4263 del 30 aprile 2025 e s.m.i.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria dell'avviso è pari a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
2. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione originaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.
3. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione****B.1.a Fonte di finanziamento**

Il presente avviso è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente avviso è concessa nella forma tecnica di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili.
2. Il contributo è concesso nel limite massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per Soggetto beneficiario e le spese ammissibili presentate in domanda devono essere almeno pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), come specificato al successivo all'art. B.3.
3. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata.

L'Agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; non è altresì consentito il cofinanziamento con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali).

B.1.c Regime d'aiuto

1. I contributi a fondo perduto di cui al presente avviso sono concessi secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), e 6 (Monitoraggio e comunicazione).
2. Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 dovranno essere rispettati i seguenti principi generali:
 - a) la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - b) le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;

- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - c) qualora la concessione di nuovi aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, si procederà d'ufficio con la concessione del contributo a fondo perduto nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.
3. Le Agevolazioni di cui al presente avviso saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto i Progetti di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature da realizzare nella Sede legale o operativa in cui si svolge l'attività produttiva ed indicata quale sede oggetto del Progetto, con l'obiettivo di efficientamento energetico del sistema produttivo per un ammontare minimo di spese ammissibili pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), come previsto all'art. B.3. I Progetti dovranno essere realizzati unicamente presso la Sede legale o operativa indicata in domanda quale oggetto di Progetto e presente in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale). In presenza di più sedi ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. La sede indicata in domanda non potrà essere modificata in sede di rendicontazione.
2. L'efficientamento energetico atteso del sistema produttivo deve essere attestato da una relazione redatta da un Tecnico (come definito al successivo comma 3) che riporti gli interventi da realizzare e valuti i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione dei consumi riferiti alle voci di spesa lett. a), c), e) e f) comma 2 art. B.3, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nella relazione tecnica devono essere dettagliati i singoli beni riferiti alle voci di spesa a), c) e f) comma 2 art. B.3, per i quali devono essere indicati i relativi consumi pre e post intervento. La produzione di energia da fonti rinnovabili non deve essere considerata ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici in quanto assicura l'autoproduzione di energia e quindi consente un risparmio sulla spesa energetica.
In particolare, il dato sul risparmio energetico che si prevede di conseguire con gli interventi presenti nella relazione deve essere obbligatoriamente espresso in TEP¹ (tonnellate equivalenti di petrolio); tale relazione deve essere redatta secondo il fac-simile di cui all'Allegato D.13.a al presente avviso e presentata in fase di domanda secondo le modalità indicate al successivo art. C.1.
3. Ai fini del presente avviso, per “Tecnico” si intende una persona fisica (non sono ammessi studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società, ma possono presentare la relazione i singoli professionisti parte di studi e società) che sia, al momento della presentazione della domanda:
 - a) un Esperto gestione energetica (E.G.E.), certificato UNI CEI 11339 rilasciato da apposito Organismo di Certificazione e presente nell'Elenco degli E.G.E. disponibile sul portale di Accredia²
 - oppure
 - b) iscritto all'albo riferito ad uno dei seguenti ordini professionali sottoposti a vigilanza

¹ Per il calcolo delle TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) si faccia riferimento ai fattori di conversione universalmente riconosciuti; per una verifica dei fattori di conversione si può fare riferimento al modulo per il calcolo dei TEP promosso dalla FIRE (Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia) e disponibile al seguente link: <https://em.fire-italia.org/nuove-regole-la-nomina-dellenergy-manager/2016-01-pre-modulo-nemo/>

²https://services.accredia.it/fpsearch/acredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_ODC=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_SURNAME=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_FISCAL_CODE=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_DESCRIPTION_IT=Esperto+in+Gestione+dell%28E2%80%99Energia%28EGE%29&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_CERTIFICATE_NUMBER=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_LAW_REGULATION_IT=&submit=Cerca

ministeriale:

- Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali
- Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Ordine dei Geologi
- Ordine dei Geometri
- Ordine degli Ingegneri
- Ordine dei Tecnologi alimentari
- Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati
- Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati
- Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

I requisiti del Tecnico saranno oggetto di verifica: l'assenza dell'iscrizione all'elenco degli E.G.E. o ad uno degli albi di cui sopra, comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Inoltre, il Tecnico non deve³, pena la non ammissibilità della domanda di contributo:

- avere vincoli di dipendenza con il Soggetto richiedente né con l'ente Regione Lombardia o con Unioncamere Lombardia;
- essere socio, amministratore o procuratore con poteri di rappresentanza del Soggetto richiedente;
- avere vincoli di parentela o affinità (ai sensi del Titolo V del Codice Civile) con il Soggetto richiedente.

4. Le informazioni riportate nella relazione di cui al precedente comma 2 devono essere supportate da idonea documentazione raccolta e/o predisposta dal Tecnico che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post intervento, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili; tale documentazione non deve essere trasmessa con la domanda di contributo ma deve essere messa a disposizione del Soggetto richiedente e potrà in ogni momento essere richiesta da Unioncamere Lombardia al fine di verificare il dettaglio degli interventi previsti e i consumi dichiarati nella relazione tecnica.
5. In fase di rendicontazione sarà verificata la permanenza del punteggio minimo per l'ammissibilità previsto in fase di concessione (come da art. C.3.c) rivalutando i punteggi dell'ambito "Qualità dell'operazione", fermo restando il punteggio assegnato per la concessione negli ambiti "Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta" e "Premialità".
6. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:
 - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
 - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
 - e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
 - f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

³ Tale requisito sarà dichiarato dal Soggetto richiedente e verificato in sede di controlli di cui all'art. D.4.

- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Oltre alle eccezioni specificatamente richiamate nei vari punti dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058, un'eccezione è possibile nel caso in cui il Soggetto beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

7. In ogni caso, non sono ammissibili investimenti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.
8. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo art. C.4.b entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione; il provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale di Unioncamere Lombardia (<https://www.unioncamerelombardia.it>) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<http://ue.regione.lombardia.it>).
2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia, a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese fatturate e quietanzate dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione, ad eccezione delle fatture e delle quietanze riferite alla relazione tecnica, ammissibili a partire dalla data di approvazione della D.G.R. n. XII/4607 del 23 giugno 2025 e fino alla data di presentazione della rendicontazione.
2. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali al Progetto presentato relative alle seguenti voci:
 - a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di Progetto;
 - b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto di Progetto, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f);
 - c) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di Progetto;
 - d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia;
 - e) acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
 - f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
 - g) acquisto di software e di licenze d'uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda;
 - h) costi di formazione riconducibili agli interventi presentati;
 - i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione del Progetto (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle voci da a) ad h);
 - j) costi indiretti determinati in misura forfettaria pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a i).
3. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili a contributo solo se la somma delle spese ammesse di cui alle lettere a), c), d), e), f) è almeno pari a euro 10.000,00; i progetti che prevedono spese a valere sulla voce di spesa di cui alla lettera b) e non prevedono almeno 10.000 euro come somma delle voci di spesa ammesse di cui alle lettere a), c), d), e), f) non saranno ammessi. I beni di cui alle voci di spesa b) e d) non sono considerati ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici.
4. Con riferimento in particolare alle lettere a), c) non saranno ammesse spese riferite a beni alimentati con combustibili fossili.
5. Con riferimento in particolare alle lettere a), c), e) saranno ammesse esclusivamente spese riferite a beni in sostituzione dei beni pre-esistenti in uso presso la sede oggetto del Progetto; l'avvenuta sostituzione dovrà essere attestata nella relazione finale di cui all'art. C.4.b.
6. Sono escluse le spese non direttamente correlate al Progetto presentato; in particolare per le voci di spesa a), c), e) e f) non saranno ammesse spese che non comportano un risparmio energetico.
7. Ai fini dell'ammissibilità delle spese valgono, inoltre, i seguenti criteri:
 - a. le spese, per essere ammissibili, devono riguardare unicamente gli interventi realizzati presso la Sede legale o operativa presente in Lombardia (come rilevabile dalla visura camerale) dichiarata in domanda quale sede di realizzazione del Progetto;
 - b. le spese sono ammissibili al netto di IVA, tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun

- modo recuperabile;
- c. non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da soggetti (persone fisiche o giuridiche) con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela ai sensi del Titolo V del Codice Civile oppure soci e/o amministratori e/o personale dipendente del Soggetto beneficiario stesso). In sede di rendicontazione delle spese il Soggetto beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'art. D.4.
8. Non sono inoltre ammissibili:
 - a. le spese per l'acquisto di veicoli e di ciclomotori o motocicli per il trasporto di persone o di merci;
 - b. le spese per l'acquisto di velocipedi (sia a propulsione esclusivamente muscolare che dotate di un motore ausiliario elettrico) e monopattini elettrici;
 - c. le spese per l'acquisto di hardware e software generico (pc, smartphone, tablet, ecc.) se non espressamente funzionale alla realizzazione del Progetto attuativo;
 - d. spese per acquisto di beni da concedere in noleggio a terzi o similari;
 - e. le spese di personale interno;
 - f. le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
 - g. le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 - h. le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
 - i. le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
 - j. le spese di montaggio e trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2 lettera da a) a f);
 - k. le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
 - l. le spese per l'acquisto di beni usati;
 - m. le spese relative a opere murarie e di impiantistica;
 - n. ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili;
 - o. le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
 9. Non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; non è altresì consentito il cofinanziamento con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali).
 10. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono relative all'acquisizione dei beni di cui al comma 2 lettere da a) a f) del presente articolo.
Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, secondo quanto indicato di seguito:
 a) in caso di dismissione in ottica di economia circolare, quanto dismesso deve essere indirizzato:
 - i. al riuso mediante donazione⁴ o cessione a terzi, risultante da dichiarazione o fattura del Soggetto beneficiario;

oppure
 - ii. al corretto recupero/smaltimento nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al D.Lgs. n. 188/2008 (relativo ai rifiuti da Pile e Accumulatori) e al D. Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. (relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE), risultante alternativamente dalla presenza di:

⁴ Non saranno considerate conformi le donazioni il cui destinatario è una persona fisica

- A. formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - B. documento di trasporto (DDT), ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. lgs. 49/2014 e s.m.i.;
 - C. altra documentazione prevista dalla normativa sulla gestione dei rifiuti, che attesti la tipologia di rifiuto, il luogo di produzione e il luogo di destinazione per il recupero/smaltimento;
- b) nel caso di acquisto di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i.) risulta iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>);
- c) nel caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica, come definiti nell'art. 2 del D.lgs. n. 188/2008 e s.m.i, il produttore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.lgs. n. 188/2008 e s.m.i.) risulta iscritto al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registropile.it>).
- Ai fini delle conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione all'avviso e in sede di rendicontazione. Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione comprovante il rispetto di dette prescrizioni, ove applicabili. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.4 del presente avviso. Qualora fossero accertati inadempimenti, la spesa connessa sarà valutata come non ammissibile ed il contributo corrispondente sarà soggetto a decadenza. Nel caso in cui la mancata rispondenza alle prescrizioni non sia riconducibile ad uno specifico investimento ammesso il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione di un importo pari allo 0,5% del Contributo totale erogato.
11. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.b al presente avviso.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandি.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.30 del 5 novembre 2025.
2. L'avviso è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5.
3. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura dello sportello.
4. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente per i Soggetti richiedenti con Sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - a. identità digitale SPID;
 - b. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto richiedente stesso.
5. Nella domanda, il Soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi, le informazioni generali relative all'impresa.

6. Al termine della compilazione della domanda su Bandi e Servizi, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:
 - a) relazione tecnica che riporta gli interventi da realizzare e valuta i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione dei consumi energetici, sottoscritta digitalmente da un Tecnico abilitato, ai sensi dell'art. B.2.a comma 2;
 - b) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
 - c) per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultima dichiarazione dei redditi presentata e ricevute di presentazione delle ultime due dichiarazioni dei redditi;
 - d) eventuali certificazioni ambientali e/o di genere rilasciate all'impresa
 - e) ove applicabile, Certificato assicurativo che attesti il possesso del requisito di cui all'art. A.3 comma 1, lett d).
 7. Qualora la compilazione della domanda di contributo sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente o da Soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri, i documenti di cui al precedente comma lettere a), b), c) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del Soggetto richiedente.
Qualora la domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), del comma 6 non necessita di sottoscrizione, ferma restando la necessità di sottoscrizione del documento di cui al comma 6 lett. a) da parte del Tecnico.
 8. Il mancato caricamento elettronico del documento di cui al precedente comma 6, lettera a), o la mancata sottoscrizione digitale dello stesso da parte del Tecnico, costituisce causa di inammissibilità della domanda e non può essere oggetto di successiva integrazione.
 9. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare (per prendere visione dei dati e delle dichiarazioni contenute), tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo della domanda.
Qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente o da Soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema, e ri-allegarlo su Bandi e Servizi, previa presa visione dei dati e delle dichiarazioni contenute e sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente.
- Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

10. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID, art 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di contributo deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole -Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

11. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

12. La domanda di contributo trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di contributo sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande, svolta da Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio, prevede una fase di ammissibilità formale, di cui al successivo art. C3.b, e una fase di ammissibilità tecnica, di cui al successivo art. C3.c; l'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi che decorrono dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto al successivo art. C.3.d.

I requisiti sono resi dai Soggetti richiedenti sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.).

2. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - rispetto delle modalità di presentazione della domanda;
 - completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta sia dai Tecnici che dai Soggetti richiedenti e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso;
 - sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Tecnici previsti all'art. B.2.a e dei Soggetti richiedenti previsti all'art. A.3 del presente avviso.
2. In caso di esito negativo la domanda non è ammessa. In caso di esito positivo, le domande sono ammesse alla successiva valutazione tecnica.

C.3.c Valutazione delle domande

1. L'ammissibilità tecnica è finalizzata all'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Punteggio assegnabile
Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta (da 0 a 5 punti)	Sostenibilità finanziaria (valutata come rapporto tra l'investimento presentato e il fatturato dell'impresa proponente)	≤30%	5 punti
		>30% e ≤ 35%	3 punti
		>35%	0 punti
Punteggio minimo da conseguire per l'accesso alla valutazione di qualità dell'operazione		3 punti	
Qualità dell'operazione (da 0 a 95 punti)	Produzione di energia dichiarata da fonti rinnovabili attraverso gli interventi di cui alla tipologia di spesa b) e d)	Nuovo impianto per la produzione di energie rinnovabili con o senza sistema di accumulo	15 punti
		Acquisto del solo sistema di accumulo	5 punti
		Nessuno	0 punti
	Complessità del Progetto, valutato come numero di differenti tipologie di spese previste tra quelle di cui alle tipologie di spesa c), e), f), g)	4 tipologie	10 punti
		2 o 3 tipologie	5 punti
		1 tipologia	0 punti
	Presenza di interventi finalizzati al rinnovo di impianti e attrezzature, valutata sulla presenza di spese previste nella tipologia di spesa a)	SI	5 punti
		NO	0 punti
	Presenza di attività di formazione riconducibili al Progetto, valutata sulla presenza di spese previste nella tipologia di spesa h)	SI	5 punti
		NO	0 punti
	Capacità di generare efficienza energetica:	≥10%	60 punti
		≥5% e <10%	55 punti

	Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici misurati in TEP evitati attraverso acquisto e installazione di macchinari e attrezzature di cui alle lettere a), c), e), f). Il valore deve essere indicato nella relazione tecnica	$\geq 3\% \text{ e } < 5\%$	50 punti
		$\geq 1\% \text{ e } < 3\%$	40 punti
		<1	0 punti
Punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità		100 punti	
Premialità (max 5 punti)	Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della l. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384.	SI	1 punti
		NO	0 punti
	Rilevanza della componente femminile o giovanile (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere)	SI	1 punti
		NO	0 punti
	Presenza di sistemi di certificazione ambientale alla data di presentazione della domanda	SI	3 punti
		NO	0 punti
	Donazione di asset materiali (es. macchinari, arredi, hardware etc.) sostituiti con asset oggetto dell'operazione a beneficio della comunità (es. istituiti carcerari, Fondazioni ITS costituite con Decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede nel territorio regionale, etc.)	SI	1 punti
		NO	0 punti

1) Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta

Sostenibilità finanziaria (valutata come rapporto tra l'investimento presentato e il fatturato dell'impresa proponente)

Anche al fine di verificare che il Soggetto beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per l'investimento produttivo oggetto della richiesta di contributo, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 73 comma 2 lett. d) del Reg. UE 1060/2021, viene attribuito un punteggio (come indicato nella tabella di cui sopra) in relazione al rapporto tra l'investimento presentato e il fatturato annuo come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata:

Sostenibilità finanziaria⁵ = spesa totale preventivata per il Progetto⁶ / fatturato annuo

dove il fatturato annuo corrisponde:

- per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico");
- per le società di persone, le ditte individuali e le imprese non tenute al deposito del bilancio all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi.

Il punteggio minimo da conseguire per poter procedere con la valutazione della domanda è pari a 3 punti; nel caso in cui il punteggio risulti inferiore a 3 punti, la domanda è non

⁵ Il dato viene calcolato approssimando il numero all'intero per troncatura

⁶ Spesa totale: spesa prevista alle voci da a) a j)

ammissibile al contributo. In caso di punteggio uguale o maggiore di 3, la domanda prosegue con la valutazione tecnica.

2) Qualità dell'operazione

La descrizione degli interventi inserita in Bandi e Servizi avviene a cura del compilatore della domanda di contributo e deve essere coerente con la descrizione degli interventi presente nella relazione tecnica di cui all'art. B.2.a; tale coerenza sarà verificata in fase di istruttoria e nel caso le informazioni dovessero risultare discordanti si procederà preliminarmente con una richiesta secondo quanto previsto all'art. C.3.d.

Nel caso in cui il singolo intervento sia stato collocato in una voce di spesa non coerente, in fase di istruttoria l'intervento e il relativo importo indicato verranno, se si tratta di una spesa ammissibile, ricollocati d'ufficio nella voce di spesa corretta e si procederà alla valutazione della domanda sulla base degli interventi così ricollocati.

Produzione di energia dichiarata da fonti rinnovabili attraverso gli interventi di cui alle tipologie di spesa b) e d)

Viene attribuito un punteggio, come indicato nella tabella di cui sopra, in base alla presenza di interventi ammissibili riferiti alle voci di spesa:

- acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto di Progetto;
- acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia.

Complessità del Progetto, valutato come numero di differenti tipologie di spese previste tra quelle di cui alle tipologie di spesa c), e), f), g)

Viene attribuito un punteggio, come indicato nella tabella di cui sopra, in base alla presenza di interventi ammissibili riferiti alle voci di spesa:

- acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di Progetto;
- acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
- acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- acquisto di software e di licenze d'uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda.

Presenza di interventi finalizzati al rinnovo di impianti e attrezzature, valutata sulla presenza di spese previste nella tipologia di spesa a)

Viene attribuito un punteggio, come indicato nella tabella di cui sopra, in base alla presenza di interventi ammissibili riferiti alla voce “acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di Progetto”.

Presenza di attività di formazione riconducibili all'intervento, valutata sulla presenza di spese previste nella tipologia di spesa h)

Viene attribuito un punteggio, come indicato nella tabella di cui sopra, in base alla presenza di interventi ammissibili riferiti alla voce “costi di formazione riconducibili agli interventi presentati”.

Capacità di generare efficienza energetica: Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici misurati in TEP evitati attraverso acquisto e installazione di macchinari e attrezzature di cui alle lettere a), c), e), f).

Viene attribuito un punteggio in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici calcolata dal sistema, considerando i consumi pre e post realizzazione del Progetto indicati nella domanda di contributo.

Tale dato potrà essere oggetto di rettifica in fase di istruttoria nei seguenti casi:

- uno degli interventi indicati in relazione non risulta ammissibile in quanto non coerente con le voci di spesa previste dall'avviso;
- i dati relativi ai consumi energetici presenti nella relazione tecnica non risultino coerenti con quelli inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di domanda (ai fini della valutazione si terranno in considerazione i dati inseriti nella relazione tecnica presentata).

L'inserimento in Bandi e Servizi dei dati presenti nella relazione avviene a cura del compilatore della domanda e la corrispondenza di tali dati è responsabilità del Rappresentante legale dell'impresa che sottoscrive la domanda di contributo.

3) Premialità

Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della l. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384

La presenza del requisito sarà dichiarata dal Soggetto richiedente in sede di domanda e verificata attraverso la consultazione del Registro delle Imprese.

Rilevanza della componente femminile o giovanile (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere)

La rilevanza (almeno 20% delle quote societarie) della componente femminile (o presenza di certificazione di parità genere) e giovanile dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda di contributo e sarà verificata:

- per la verifica della rilevanza della componente femminile del Soggetto richiedente saranno considerate:
 - le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
 - le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale.
- In alternativa a quanto sopra, ai fini della verifica della rilevanza della componente femminile sarà sufficiente la presenza di certificazione della parità di genere UNI/Pdr 125:2022, di cui il Soggetto richiedente dovrà allegare copia in fase di presentazione della domanda di contributo;
- per la verifica della rilevanza della componente giovanile (persone che non abbiano ancora compiuto, alla data di presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età) del Soggetto richiedente saranno considerate:
 - le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
 - le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale.

Presenza di sistemi di certificazione ambientale alla data di presentazione della domanda

La presenza del requisito sarà dichiarata dal Soggetto richiedente in sede di domanda e verificata controllando la documentazione allegata alla domanda di contributo in Bandi e Servizi. Viene attribuito un punteggio, come sopra indicato, se risulta presente almeno una delle seguenti certificazioni: Registrazione EMAS; Certificazione ISO 14001; certificazione ISO 50001; marchio Ecolabel; Made Green in Italy.

Donazione di asset materiali (es. macchinari, arredi, hardware etc.) sostituiti con asset oggetto dell'operazione a beneficio della comunità (es. istituti carcerari, Fondazioni ITS costituite con Decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede nel territorio regionale, etc.)

L'intenzione di procedere alla donazione di asset materiali (es. macchinari, attrezzature, arredi, hardware etc.) nell'ambito del Progetto, sostituiti con gli asset oggetto dell'operazione a beneficio della comunità (es. istituti carcerari, Fondazioni ITS costituite con Decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, aventi sede nel territorio regionale, etc.), dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda di contributo.

2. Ai Soggetti richiedenti è assegnato un punteggio da 0 a 100. I Soggetti richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno pari a 3 (tre) nell'ambito “Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta” e almeno pari a 60 (sessanta) punti complessivi, comprensivi delle premialità e del punteggio riferito alla qualità economico finanziaria, sono ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria.
3. L'attribuzione dei punteggi è finalizzata alla verifica di ammissibilità tecnica delle domande e non costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi, che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Nell'ambito della valutazione delle domande verrà effettuata la verifica, pena la non ammissione, della coerenza del Progetto rispetto alle spese ammissibili di cui all'art. B.3. Nel caso in cui venissero rilevate spese non ammissibili, si procederà con la riduzione dell'investimento presentato.
5. Se, in conseguenza alla valutazione di ammissibilità o alla ricollocazione degli interventi di cui al comma 1 punto 2), la somma delle spese ammissibili di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), j) dovesse risultare inferiore a euro 10.000,00, la domanda non è ammissibile al contributo.

C.3.d Integrazione documentale

1. Unioncamere Lombardia anche per il tramite delle Camere di Commercio, nell'ambito dell'iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari attraverso il sistema Bandi e Servizi all'indirizzo PEC indicato in fase di adesione. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La relazione tecnica di cui al precedente art. C.1 comma 6, lettera a) non sarà oggetto di richiesta di integrazione ma solo di eventuali richieste di chiarimenti; in caso di relazione incompleta, qualora gli elementi presenti non siano sufficienti a stabilire l'ammissibilità della domanda, o qualora la relazione non risulti sottoscritta digitalmente da parte del Tecnico, la relativa domanda sarà considerata non ammissibile.

La concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari, nei limiti della dotazione finanziaria.

2. La mancata risposta da parte del Soggetto richiedente e/o l'invio di una risposta incompleta rispetto a quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Ai fini della concessione, i Soggetti richiedenti devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi (DURC), come previsto all'art. A.3; il documento di regolarità

contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

2. Il Responsabile del procedimento di Unioncamere Lombardia approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo. I provvedimenti vengono pubblicati sul sito istituzionale di Unioncamere Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<http://ue.regione.lombardia.it>).

A seguito dell'assunzione di ogni provvedimento, gli esiti delle istruttorie saranno trasmessi tramite la piattaforma Bandi e Servizi alla PEC indicata in adesione dai Soggetti richiedenti e pubblicati sul sito www.unioncamerelombardia.it .

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a saldo, entro 80 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della rendicontazione di cui all'art. C.4.b., salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto al comma 6 dell'art. C.4.b.

C.4.a Adempimenti post concessione

Entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni solari dalla data di notifica della trasmissione del provvedimento di concessione, come prevista all'art. C.3.e comma 2, il Soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso tramite la piattaforma Bandi e Servizi, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.1.a.

Ai fini della verifica della data di presentazione dell'accettazione del contributo farà fede la data di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.

C4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima. Il Soggetto beneficiario è tenuto a concludere, rendicontare il Progetto e trasmettere la richiesta di erogazione entro e non oltre 12 (dodici) mesi, salvo proroga di cui all'art. D.3, dalla data di notifica della trasmissione del provvedimento di concessione, pena la decadenza del contributo ai sensi del successivo art. D.1.
2. Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
 - a. una relazione tecnica in cui sono dettagliati gli interventi e/o le soluzioni impiantistiche effettivamente realizzate, avente le caratteristiche di cui all'art. B.2.a, sottoscritta da un Tecnico abilitato come definito nel medesimo articolo e redatta secondo il modello che sarà reso disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi;
 - b. la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 e all'Allegato D.13.b; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento; le fatture dovranno inoltre recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'avviso Misura Investimenti – Linea Microimprese 2025 - PR FESR 2021-2027" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Unioncamere Lombardia in fase di concessione, come dettagliato nell'Allegato D.13.b;
 - c. idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c.
 - d. attestazione IBAN del soggetto beneficiario rilasciata dall'istituto di credito.

3. Per i costi indiretti di cui all'art. B.3 comma 2 lettera j), non devono essere presentati i relativi giustificativi di spesa.
4. La richiesta di erogazione, deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione venga presentata dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del Soggetto beneficiario o da un Soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la Sede operativa in Lombardia dove ha realizzato il Progetto.
5. Qualora la richiesta di erogazione venga presentata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita di sottoscrizione.
6. Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta, attraverso il Sistema Informativo Bandi e Servizi all'indirizzo PEC indicato in adesione. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti; le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati, non verranno prese in considerazione.
7. Unioncamere Lombardia effettua l'erogazione del contributo previa verifica:
 - a. della documentazione di cui al precedente comma 2;
 - b. che le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non siano inferiori al 60% del costo totale del Progetto ammesso, a pena di decadenza dal contributo concesso;
 - c. del mantenimento del punteggio minimo per l'ammissibilità in fase di adesione, rivalutando, sulla base di quanto realmente realizzato, esclusivamente il punteggio attribuito nell'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione"; in caso il punteggio complessivo dovesse risultare inferiore a 60 punti, si procederà con la decadenza del contributo concesso;
 - d. della regolarità contributiva: il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
 - e. del mantenimento, risultante da visura camerale, della sede legale o operativa indicata nella domanda di contributo quale sede oggetto di Progetto e alla quale risultano riferite le spese rendicontate.

C.4.c Variazioni e rideterminazione dei contributi

1. Variazioni del Soggetto beneficiario

Successivamente al provvedimento di concessione del contributo, il Soggetto beneficiario deve presentare tramite la piattaforma Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia, eventuali comunicazioni di variazione sopravvenute.

Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie) intervenute in data successiva alla concessione dell'Agevolazione; variazioni societarie

intervenute tra la data di presentazione della domanda e la concessione della stessa, comportano la non ammissione della domanda.

Le modifiche anagrafiche di cui al precedente comma lettera a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

Le variazioni societarie di cui alla lettera b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia con apposito provvedimento, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del Contributo, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario).

A seguito dell'istruttoria sulla variazione societaria, l'esito delle verifiche sarà approvato con provvedimento del Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria subentra, dalla data della avvenuta variazione, integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce il contributo concesso e gli obblighi connessi alla corretta rendicontazione delle spese.

Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

2. Variazioni di spese e rideterminazione dei contributi

Eventuali variazioni che determinano un aumento delle spese complessive del Progetto ovvero dell'intensità di aiuto, non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

Sono ammesse le compensazioni tra voci di spesa ammesse in fase di concessione, che non dovranno essere preventivamente comunicate e approvate dal Responsabile del procedimento, fermo restando il totale del contributo concesso e la coerenza con gli interventi ammessi. Non saranno ammissibili spese valorizzate su tipologie di spesa non ammesse in sede di concessione né sarà possibile procedere a reimputare spese erroneamente allocate in fase di rendicontazione qualora la corretta voce di spesa non risulti ammessa in concessione.

Le spese di cui alla lettera b) non saranno ammesse a contributo se la somma delle Spese effettivamente sostenute e ammesse di cui alle lettere a), c), d), e), f) non risulterà almeno pari a euro 10.000,00.

Qualora, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. B.3 e dei criteri di cui all'Allegato D.13.b o a seguito di minore rendicontazione, la spesa ammessa e approvata a seguito della

verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con il provvedimento di concessione, Unioncamere Lombardia procede alla rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione medesima, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 60% delle spese ammesse e l'importo minimo ammissibile di 10.000,00 euro escluse le spese di cui alla voce b) dell'art. B.3.

Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento di Unioncamere Lombardia.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:

- a) accettare il contributo concesso ai sensi dell'art. C4.a;
- b) realizzare e rendicontare un Progetto coerente con quanto dichiarato in domanda e per il quale è stato concesso il contributo;
- c) concludere il Progetto ed inoltrare la rendicontazione entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di notifica della trasmissione del provvedimento di concessione, salvo concessione proroga di cui al punto D.3;
- d) realizzare il Progetto per almeno il 60% della spesa complessiva ammessa nel provvedimento di concessione e per un importo almeno pari a 10.000,00 euro, escluse le spese di cui alla voce b), comma 2 dell'art. B.3;
- e) realizzare un Progetto che, in sede di verifica della rendicontazione, comporti il mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (60 punti) attribuito in sede di concessione, come previsto all'art.B.2.a comma 5;
- f) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa al Progetto agevolato;
- g) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con il contributo prima dei 5 (cinque) anni successivi alla concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso di cui all'art. B.2;
- h) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, l'Organismo Intermedio e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente allo stesso e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- i) rispettare il principio di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, che dispone che, per un periodo di 3 anni dal pagamento del contributo, non debba avvenire:
 - a. la cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha ricevuto sostegno al di fuori della Lombardia;
 - b. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del Progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione del periodo di non conformità.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia, secondo quanto previsto al precedente art. C.4.c, comma 1:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);

- ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario all'Agevolazione;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia o da Unioncamere Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46,47, 50 e Allegato IX.
2. Nello specifico, il Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma>. Nell'ambito di tali attività, il Soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del Progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
3. Il Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione di cui al precedente art. C.4.b.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione del contributo. Successivamente alla concessione, il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare al contributo concesso.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia.
3. In caso di ritiro della domanda, il Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia provvederà a prenderne atto. In caso di contributo già concesso, il Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dal contributo concesso, ai sensi del successivo art. D.2.b.
4. I soggetti che ritirano la domanda prima del provvedimento di concessione possono presentare una nuova domanda.

D.2.b Decadenza

Unioncamere Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) sia stata presentata la rinuncia al contributo, secondo le modalità descritte all'art. D.2.a;
- b) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a;
- c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario o dal Tecnico in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione del Contributo;
- d) l'esito dei controlli di cui al successivo art. D.4 risulti negativo.

D.2.c Recupero delle somme erogate

1. Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia si riservano, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, di non liquidare l'Agevolazione oppure se le somme sono già state erogate, di adottare le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.
2. In particolare, nei casi di dichiarazione di decadenza dall'Agevolazione in caso le somme siano già state erogate, eseguiti i tentativi di recupero da parte di Unioncamere Lombardia, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.R. 14 luglio 2003, n.10.
3. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

D.3 Proroghe dei termini

1. Le richieste di proroga fino a un massimo di 3 mesi aggiuntivi rispetto ai 12 mesi dalla data di notifica della trasmissione del provvedimento di concessione, devono essere presentate al massimo entro 60 (sessanta) giorni prima dei suddetti 12 mesi e devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento di Unioncamere Lombardia. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 60 giorni comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.
2. Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione e rendicontazione del Progetto superino il termine dei 12 mesi dalla data di notifica della trasmissione del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla data di conclusione indicata in fase di adesione sulla piattaforma Bandi e Servizi.

D.4 Ispezioni e controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dall'avviso nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.
2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione del Contributo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.
3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:
 - investimenti privati abbinati al sostegno pubblico.
4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente avviso è individuato nel Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia. Per quanto attiene all'individuazione del Responsabile del procedimento di cui alle successive fasi di attuazione del presente avviso, si rinvia all'adozione di un ulteriore e consequenziale provvedimento da parte di Unioncamere Lombardia.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato D.13.c.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>, sul sito di Unioncamere Lombardia (<https://www.unioncamerelombardia.it>).
2. Qualsiasi informazione relativa all'avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
lineamicro2025.fesr@lom.camcom.it
indicando nell'oggetto "Avviso della misura Investimenti - Linea Microimprese 2025". Per il riscontro si dovrà far riferimento alle FAQ pubblicate ed aggiornate sul sito www.unioncamerelombardia.it nella pagina dedicata all'avviso.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
 - a) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
 - b) dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione all'avviso, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	PR FESR 2021-2027 - INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025
<i>Di cosa si tratta</i>	La misura è finalizzata a sostenere le micro Imprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, anche in ottica di crescita dimensionale; a tal fine si intende promuovere investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell'ottica di favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici.
<i>Chi può partecipare</i>	Possono partecipare al presente avviso, le imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo siano in possesso dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> a) siano Microimprese come definite all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014; b) siano già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio);

	c) abbiano da oltre 12 mesi una Sede, legale o operativa, in cui si svolge l'attività produttiva in Lombardia (come risultante da visura camerale); presso tale sede devono essere realizzate le attività di Progetto di cui all'art. B.2 del presente avviso; le spese non sostenute nella Sede, legale o operativa, dichiarata non saranno ammesse all'Agevolazione;
<i>DOTAZIONE FINANZIARIA</i>	€ 20.000.000,00
<i>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</i>	Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un contributo massimo pari a € 50.000,00. Spese ammissibili almeno pari a € 10.000,00, escluse le spese di cui alla voce b), comma 2 dell'art. B.3. Contributo erogato in un'unica soluzione a saldo.
<i>REGIME DI AIUTO DI STATO</i>	I contributi a fondo perduto sono concessi nell'ambito del Regolamento "de minimis"
<i>PROCEDURA DI SELEZIONE</i>	<p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine cronologico di invio della richiesta al protocollo come registrata dalla procedura online.</p> <p>Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti sono ammesse in base all'ordine cronologico di invio al protocollo della domanda.</p>
<i>DATA APERTURA</i>	Dalle ore 10.30 del 5 novembre 2025
<i>DATA CHIUSURA</i>	Esaurimento della dotazione finanziaria
<i>COME PARTECIPARE</i>	<p>La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>Al termine della compilazione della domanda su Bandi e Servizi, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) relazione tecnica che riporta gli interventi da realizzare e valuta i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione dei consumi energetici, sottoscritta digitalmente da un Tecnico abilitato, ai sensi dell'art. B.2.a comma 2; b) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il formato reso disponibile su Bandi e Servizi; c) per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultima dichiarazione dei redditi presentata e ricevute di presentazione delle ultime due dichiarazioni dei redditi; d) eventuali certificazioni ambientali e/o di genere rilasciate all'impresa; e) ove applicabile, Certificato assicurativo che attesti il possesso del requisito di cui all'art. A.3 comma 1, lett d). <p>Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla procedura online, come indicato nell'avviso.</p>
<i>CONTATTI</i>	Qualsiasi informazione relativa all'avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: lineamicro2025.fesr@lom.camcom.it indicando nell'oggetto "Avviso della misura Investimenti - Linea Microimprese 2025". Per il riscontro si dovrà far riferimento alle FAQ pubblicate ed aggiornate sul sito www.unioncamerelombardia.it nella pagina dedicata all'avviso.

	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:</p> <p>a) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico; b) dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.</p>
--	--

^(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

- Il diritto di accesso agli atti relativi al presente avviso è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia, del presente avviso e degli atti ad esso connessi. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

- Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

UNIONCAMERE LOMBARDIA
Area servizi alle imprese e al territorio
Via Ercole Oldofredi, 23 - 20124 Milano
organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it

D.10 Clausola Antiruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente avviso.

D.11 Definizioni e glossario

- Ai fini del presente atto si intende per:
 - "Agevolazione": le risorse finanziarie concesse ed erogate a saldo a titolo di contributo nei limiti dei parametri previsti all'art. B.1.b dell'Avviso;
 - "Bandi e Servizi o Sistema Informativo": la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente avviso, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
 - "Data di notifica": si intende la data della ricevuta di avvenuta consegna nella casella PEC che il Soggetto beneficiario ha indicato in fase di presentazione della domanda;
 - "DNSH": acronimo di "Do Not Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
 - "Microimpresa": ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, è "Microimpresa" una impresa che occupa meno di 10 persone, il cui fatturato annuo e/o il cui totale di bilancio annuo non superano i 2 milioni di euro. Le modalità di calcolo di tali dati sono definite agli

- art. 4-5-6 del suddetto allegato 1 e devono tenere conto, in tutto o in quota parte, anche dei dati delle eventuali imprese “associate” e “collegate” come definite all’art. 3;
- f) “Progetto”: l’insieme dei singoli interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature da realizzare nella Sede legale o operativa in cui si svolge l’attività produttiva, con l’obiettivo di efficientamento energetico, di cui all’art. B.2.a, per il quale si richiede l’Agevolazione;
 - g) “Sede operativa”: l’unità locale (eventualmente coincidente con la sede legale), ubicata in Lombardia e rilevabile dalla visura camerale, in cui la Microimpresa svolga un’attività produttiva o un’offerta di servizi, , e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all’art. B.2 del presente Avviso;
 - h) “Soggetto beneficiario”: si intende il soggetto destinatario dell’Agevolazione concessa a valere del presente avviso, ossia la Microimpresa che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammessa all’Agevolazione medesima;
 - i) “Soggetto richiedente”: si intende il soggetto che presenta domanda di contributo a valere sul presente avviso;
 - j) “Spesa effettivamente sostenuta”: si intende la spesa riferita al Progetto sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario, in una data compresa tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo e la data di trasmissione della richiesta di erogazione, che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario stesso, in una data compresa tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo e la data di trasmissione della richiesta di erogazione, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell’operazione dell’ordinante;
 - k) “Tecnico”: si intende una persona fisica (non sono ammessi studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società, ma possono presentare la relazione i singoli professionisti parte di studi e società) che, al momento della presentazione della domanda risponda ai requisiti dettagliati all’art.B.2.a comma 3:
 - l) “Unioncamere Lombardia” o “Organismo Intermedio”: Unioncamere Lombardia svolge per conto di Regione Lombardia la funzione in virtù di quanto stabilito dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, di cui alla DGR n. XI/7425 del 30/11/2022 e s.m.i.;
2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente avviso il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	Apertura per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10.30 del 5 novembre 2025 fino ad esaurimento delle risorse	www.bandi.rezione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di contributo all'avviso	
Accettazione del contributo	Entro 30 giorni solari dalla data di notifica della trasmissione del provvedimento di concessione	
Rendicontazione delle spese ammissibili	Rendicontazione delle spese entro 12 mesi dalla data di notifica della trasmissione del provvedimento di concessione, salvo concessione di proroga di 3 mesi	
Erogazione	Entro 80 giorni solari dalla presentazione della rendicontazione delle spese	

D.13 Allegati/Informative e Istruzioni

- D.13.a – Relazione Tecnica
- D.13.b - Criteri per la rendicontazione delle spese
- D.13.c - Informativa sul trattamento dei dati personali

**Allegato D.13.a: RELAZIONE TECNICA - AVVISO “INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025” -
PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027**

Sezione N.1 - Dati anagrafici del Tecnico

Cognome	
Nome	
Codice fiscale	
Partita IVA	
PEC/Email	
Telefono	

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DELLA SEGUENTE ABILITAZIONE/COMPETENZA CERTIFICATA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi

- a. *Esperto in Gestione dell'Energia (E.G.E.), certificato UNI CEI 11339 rilasciato da apposito Organismo di Certificazione e presente nell'Elenco degli E.G.E. disponibile sul portale di Accredia¹*
N. Certificato [n. certificato emesso da ACCREDIA]

oppure

- b. *Iscrizione all'albo riferito ad uno dei seguenti ordini professionali sottoposti a vigilanza ministeriale*
- Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali*
 Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
 Ordine dei Geologi
 Ordine dei Geometri
 Ordine degli Ingegneri
 Ordine dei Tecnologi alimentari
 Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati
 Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati
 Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

ordine della Provincia di [PR. ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE]

numero di iscrizione [N. DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE]

data di iscrizione [DATA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE]

Sezione N.2 - Dati dell'impresa per la quale si presenta la relazione

Denominazione	
Codice fiscale	
<hr/>	

¹https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_ODC=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_SURNAME=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_FISCAL_CODE=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_DESCRIPTION_IT=Esperto+in+Gestione+dell%20%99Energia+%28EGE%29&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_CERTIFICATE_NUMBER=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_LAW_REGULATION_IT=&submit=Cerca

Sede legale o operativa presente in Lombardia oggetto dell'intervento di efficientamento

Comune	Indirizzo
CAP	Prov.

Sezione N.3 - Descrizione dell'intervento finalizzato all'efficientamento energetico

Voce di spesa	Descrizione intervento	Consumi in TEP pre – intervento	Consumi in TEP post – intervento	Riduzione dei consumi in TEP
a)acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento <u>(in caso di acquisto di più beni, dettagliare il risparmio per ogni bene inserendo più righe)</u>				
c)acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di intervento <u>(in caso di acquisto di più beni, dettagliare il risparmio per ogni bene inserendo più righe)</u>				
e)acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)				
f)acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici <u>(in caso di acquisto di più beni, dettagliare il risparmio per ogni bene inserendo più righe)</u>				
Totale (il valore % da considerare per l'attribuzione del punteggio nel criterio Qualità dell'operazione sarà calcolato automaticamente dal sistema)				

Sezione N. 4 - Descrizione altri investimenti

Voce di spesa	Descrizione investimento	Misurazione potenza da installare/energia accumulata
b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto d'intervento, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f)		(potenza da installare in KWel o KW termici)
d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia		(energia accumulata di KWh)

Sezione N.5 – Dichiarazioni del Tecnico

Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

DICHIARA

- 1) di aver redatto la presente Relazione in coerenza con le previsioni dell'avviso "INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025";
- 2) di aver ricevuto mandato dal Soggetto richiedente per la presentazione della presente relazione e che, anche a seguito di eventuali sopralluoghi presso la sede dell'intervento sopra indicata, ha verificato i consumi energetici dei beni oggetto della domanda, concordando col Soggetto richiedente l'intervento di efficientamento energetico per il conseguimento dei risparmi indicati;
- 3) di aver verificato la correttezza dei dati inseriti nella presente relazione e di assumersi pertanto la piena responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni riportate nella presente relazione;
- 4) di essere a conoscenza che eventuali difformità nelle modalità di presentazione della presente relazione rispetto a quanto previsto dall'avviso oppure informazioni e dichiarazioni non veritieri, comporteranno l'inammissibilità della domanda di contributo successivamente presentata dal Soggetto richiedente;
- 5) che gli investimenti di cui alle voci di spesa a) e c) fanno riferimento a beni non alimentati con combustibili fossili;
- 6) che gli investimenti di cui alle voci di spesa a), c) ed e) fanno riferimento a beni in sostituzione dei beni preesistenti in uso presso la sede oggetto dell'intervento;
- 7) di aver trasmesso al Soggetto richiedente la presente relazione, nonché la documentazione raccolta e/o predisposta che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post-intervento e l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 8) di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia riterranno utile richiedere;
- 9) di non avere vincoli di dipendenza con il Soggetto richiedente né con l'ente Regione Lombardia o con Unioncamere Lombardia e non essere socio, amministratore o procuratore con poteri di rappresentanza del Soggetto richiedente;
- 10) di non avere vincoli di parentela o affinità ai sensi del Titolo V del Codice Civile con il Soggetto richiedente;
- 11) di aver preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata all'avviso.

[data]

[Firma digitale del Tecnico]

Allegato D.13.b: CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**A. Criteri generali per la rendicontazione delle spese**

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 dell'avviso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'art. B.3 del presente avviso;
- b. essere pertinenti e coerenti con gli interventi indicati nella relazione tecnica;
- c. essere Spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di contributo (ad eccezione delle fatture e delle quietanze riferite alla relazione tecnica, ammissibili a partire dalla data di approvazione della D.G.R. n. 4607 del 23 giugno 2025) ed entro e non oltre la data di trasmissione della richiesta di erogazione, che non potrà essere successiva al termine massimo stabilito per la realizzazione del Progetto ai sensi dell'art. B.2.b dell'avviso (tenendo conto di eventuali proroghe concesse);
- d. essere chiaramente imputate al Soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Soggetto beneficiario);
- e. essere relative a beni consegnati, installati e funzionanti presso la sede di realizzazione del Progetto, oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto; i beni e i servizi devono essere interamente pagati sia relativamente agli eventuali acconti che al saldo;
- f. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto di efficientamento energetico, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Tale prescrizione è da applicare laddove previsto dalla prassi commerciale; per spese riferite a forniture di importo contenuto e di carattere non specialistico, la fattura d'acquisto può costituire documento sufficiente ad assolvere alla funzione di atto giuridicamente vincolante, in quanto unico documento che fa sorgere gli impegni reciproci fra venditore e compratore;
- g. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione dell'ordinante; a tale previsione fanno eccezione i costi indiretti rendicontati secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060; una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h. essere esposte al netto di IVA tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile ; il Soggetto beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA; non saranno ammesse spese relative ad ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo;
- i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario (ad eccezione dei costi indiretti di cui all'art. B.3 comma 2 lettera j) dell'avviso, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 - ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
 - iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
 - iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 1. compensazione di crediti e debiti;
 2. pagamento in contanti;
 3. pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario;

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene.

- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- j. afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede operativa in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.2.a dell'avviso e oggetto della relazione tecnica;
- k. i costi indiretti di cui all'art. B.3 comma 2 lettera j) dell'avviso possono essere rendicontati coerentemente con quanto previsto dall'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come meglio precisato nel successivo paragrafo B.4 del presente Allegato;
- l. essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo non inferiore al 60% del costo totale di Progetto ammesso, e comunque pari ad almeno 10.000,00 euro escluse le spese di cui alla voce b) (per la cui ammissibilità resta valido quanto previsto all'art. B.3, comma 3), a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa; le spese sostenute e validate devono inoltre consentire il mantenimento del punteggio minimo di 60 punti previsto per l'ammissibilità in fase di adesione, in caso il punteggio complessivo dovesse risultare inferiore a 60 punti si procederà con la decadenza del contributo concesso, come previsto all'art. C.4.b comma 7 lett. c).
- m. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario;
- n. essere contabilizzate dal Soggetto beneficiario per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- o. non rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 comma 4, 6, 7c e 8 dell'avviso.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del Contributo; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo. In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la sede del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

In applicazione dell'art. 5 del D.L. 13/2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP), nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Il Soggetto beneficiario, pertanto, deve comunicare al fornitore nella nota d'ordine il CUP associato al proprio Progetto (riportato nel provvedimento di concessione) da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento unitamente alla dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso della Misura Investimenti – Linea Microimprese 2025 – PR FESR 2021-2027" che deve comunque essere presente. Prima di saldare la fattura il Soggetto beneficiario deve verificare che il codice CUP e la dicitura siano presenti sulla fattura, altrimenti deve richiedere al fornitore una nota di variazione per farsi rimettere la fattura con il CUP e la dicitura corretti.

Qualora la fattura, ovvero la quietanza, non riportasse la dicitura e il CUP associato al proprio Progetto (riportato nel provvedimento di concessione), non potrà essere ritenuta ammissibile, ferma restando, nel caso in cui sia materialmente impossibile inserire le informazioni sopra riportate, la possibilità di produrre una copia cartacea di tale fattura su cui apporre l'annullamento, compilando e conservando nel medesimo fascicolo una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) nella quale si attesta che:

- non è stato possibile procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP;
- la fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

Il fac simile di tale dichiarazione verrà reso disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi in sede di rendicontazione. Qualora non sia applicabile la normativa relativa alla fatturazione elettronica, su tutti i documenti giustificativi di spesa cartacei (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), il Soggetto beneficiario deve comunque apporre la dicitura sopra riportata.

I Soggetti beneficiari sono tenuti inoltre a conservare tutta la documentazione utilizzata dal Tecnico ai fini della predisposizione della relazione tecnica allegata alla domanda di contributo ed alla richiesta di erogazione; il Tecnico deve mettere a disposizione del Soggetto beneficiario tale documentazione che potrà in ogni momento essere richiesta da Unioncamere Lombardia e/o da Regione Lombardia al fine di effettuare verifiche e controlli sul Progetto.

B) Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'art. B.3 dell'avviso

B.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lettera da a) a g) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento;
- b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto d'intervento, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f);
- c) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di intervento;
- d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia;
- e) acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
- f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- g) acquisto di software e di licenze d'uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda.

Non sono ammissibili le spese relative a opere murarie e impiantistica. Gli eventuali costi di trasporto e montaggio sono ammissibili solo se ricompresi nella fattura di acquisto.

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e siano funzionanti presso la Sede operativa lombarda in cui viene realizzato il Progetto.

Come previsto all'art. B.3 comma 10, le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono relative all'acquisizione dei beni di cui al comma 2 lettere da a) a f) dello stesso articolo.

Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, secondo quanto indicato di seguito:

- a) in caso di dismissione in ottica di economia circolare, quanto dismesso deve essere indirizzato:
 - i. al riuso mediante donazione⁸ o cessione a terzi, risultante da dichiarazione o fattura del Soggetto beneficiario;
oppure
 - ii. al corretto recupero/smaltimento nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al D.Lgs. n. 188/2008 (relativo ai rifiuti da Pile e Accumulatori) e al D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. (relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE), risultante alternativamente dalla presenza di:

⁸ Non saranno considerate conformi le donazioni il cui destinatario è una persona fisica

- A. formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
- B. documento di trasporto (DDT), ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. lgs. 49/2014 e s.m.i.;
- C. altra documentazione prevista dalla normativa sulla gestione dei rifiuti, che attesti la tipologia di rifiuto, il luogo di produzione e il luogo di destinazione per il recupero/smaltimento;
- b) nel caso di acquisto di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.) risulta iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registrationee.it>);
- c) nel caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica, come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i, il produttore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.) risulta iscritto al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registrationpile.it>).

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dal Soggetto beneficiario.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. copie dei giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato xml, se il fornitore è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica, o nel solo caso in cui il fornitore non sia soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica in base alla normativa vigente, fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto;
- vi. documentazione attestante la conformità al principio DNSH e al Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica come di seguito specificato:
 - a) in caso di dismissione:
 1. se la destinazione al riuso avviene mediante donazione a terzi, dichiarazione di donazione di quanto dismesso sottoscritta dal Soggetto beneficiario;
 2. se la destinazione al riuso avviene mediante cessione a terzi, fattura di vendita di quanto dismesso;
 3. se la dismissione avviene mediante avvio a corretto recupero/smaltimento nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, alternativamente:

- copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - copia del documento di trasporto (DDT), ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
 - altra documentazione prevista dalla normativa sulla gestione dei rifiuti, che attesti la tipologia di rifiuto, il luogo di produzione e il luogo di destinazione per il recupero/smaltimento;
- b) in caso di acquisto di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.:
1. fattura contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di AEE (tipologia di prodotto, modello e ragione sociale produttore);
 2. materiale fotografico relativo all'etichetta stampata sul prodotto e riportante il nome del produttore, il modello del prodotto e il simbolo "RAEE" (bidone con croce sopra e una riga sotto); tale conservazione è finalizzata alla verifica dell'iscrizione del produttore qualora l'etichetta di prodotto risulti inaccessibile a seguito dell'installazione.
- La conformità potrà altresì essere attestata da altra documentazione che consenta di verificare l'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di AEE.
- c) in caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica:
1. fattura contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (tipologia di prodotto, modello e ragione sociale produttore);
 2. materiale fotografico relativo all'etichetta stampata sul prodotto e riportante il nome del produttore, il modello del prodotto e il simbolo "Batterie" (bidone con croce sopra); tale conservazione è finalizzata alla verifica dell'iscrizione del produttore qualora l'etichetta di prodotto risulti inaccessibile a seguito dell'installazione.
- La conformità potrà altresì essere attestata da altra documentazione che consenta di verificare l'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori.

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lettera h) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

h) costi di formazione.

Sono ammissibili i costi di formazione strettamente funzionali alla realizzazione del Progetto presentato.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativi a tale voce di spesa.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti di formazione comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di formazione inerenti al Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc...);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto).

B.3 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lettera i) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- i) Spese tecniche di consulenza.

Sono ammissibili le spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione del Progetto (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche e diagnosi energetiche, ecc.).-

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativi a tale voce di spesa nel limite del 20% delle spese sostenute relativamente alle voci di spesa di cui alle lettere da a) ad h) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso e richiamate nei precedenti paragrafi B.1 e B.2. L'importo delle spese di consulenza potrà essere rideterminato in funzione delle spese rendicontate e validate.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari del Soggetto beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi online

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi online le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc...);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'aconto);

- vi. documentazione utilizzata dal Tecnico ai fini della predisposizione della relazione tecnica allegata alla domanda di contributo ed alla richiesta di erogazione.

B.4 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lettera j) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso

Sono considerate ammissibili le spese per:

- j) Costi indiretti

Conformemente all'utilizzo delle opzioni semplificate di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, sono ammissibili i costi indiretti determinati con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere da a) a i) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso e richiamate nei precedenti paragrafi B.1, B.2, e B.3. L'importo dei costi indiretti potrà essere rideterminato in funzione delle spese rendicontate e validate.



Allegato D.13.c: INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO MISURA INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025 (Artt. 13 e 14 Reg/UE 2016/679)

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
1- I Suoi dati personali sono trattati al fine di istruire la richiesta di contributo per avviare un processo di sviluppo e rilancio competitivo, riguardante interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature per ridurre l'impatto ambientale e i consumi energetici.	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: 1- dell'art. 6 (par.1) lett. e) del GDPR; 2- dell'art. 2-ter del Codice Privacy; 3- della Legge regionale n.11/2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività"; 4- del Regolamento (UE) n.2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al FESR e al Fondo di Coesione; 5- del Regolamento (UE) n.2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al FESR; 6- dell'art.4 D.M. n.115/2017, Regolamento recante la disciplina del funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato .	Dati anagrafici: nome cognome e CF, Luogo e data nascita; Dichiarazione dei redditi

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati ad ARIA S.p.A., fornitore della piattaforma informatica, ad Unioncamere Lombardia, Organismo Intermedio, in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa. Infine, vengono comunicati al Mimit (ministero dell'Industria e del made in Italy) quale titolare autonomo, mediante iscrizione della denominazione dell'impresa/ditta individuale e relativo C.F., nel registro degli aiuti di Stato.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dall'erogazione del contributo in quanto soggetti alla disciplina degli Aiuti di Stato (DM n.115/2017, art.4)

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento, potrà essere contattato al seguente indirizzo:

sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 29/9/2025